



Proposta di modifiche ed integrazioni al Regolamento delle Assemblee e dei Consigli Direttivi

Dopo l'articolo 8.1 è aggiunto il seguente comma:

«8.2 – Per motivate ragioni di emergenza, le sedute dell'Assemblea dei Soci possono aver luogo anche in tele o videoconferenza, purché espressamente autorizzate dal Presidente Regionale. In tal caso, la convocazione deve recare la piattaforma che facilita lo svolgimento della seduta in tele o videoconferenza, e ciascuno dei partecipanti deve poter essere identificato ed essere in grado di intervenire oralmente in tempo reale su tutti gli argomenti. Della verifica di tali requisiti si da atto a verbale».

L'articolo 11.4 è così modificato:

«Le deliberazioni sono espresse con votazione simultanea per alzata di mano o in altri modi palesi . **In caso di seduta in tele o videoconferenza convocata a norma del precedente articolo 8.2, la proposta di delibera è condivisa sullo schermo della riunione; in sede di votazione, i componenti dissenzienti o astenuti esprimono il voto o l'astensione con dichiarazione orale in video o mediante chat, e la Presidenza riassume gli esiti al momento della proclamazione del risultato».**

L'articolo 11.5 è così modificato:

«Le deliberazioni concernenti le persone sono sempre prese a scrutinio segreto. **In caso di seduta in tele o videoconferenza convocata a norma del precedente articolo 8.2, il Presidente del Comitato deve assicurare che il diritto di voto sia esercitato su una piattaforma elettronica, realizzata su cloud dotato di livelli di sicurezza adeguati, idonea a garantire che il voto sia personale, libero, uguale, segreto e, pertanto, l'elettore sia identificato, sia garantito l'assoluto anonimato e l'assoluta immodificabilità del voto espresso, e sia impedita ogni possibilità per lo stesso elettore di esprimere più volte il proprio voto».**

L'articolo 17.3 è così modificato:

«Le adunanze del Consiglio Direttivo possono aver luogo anche in tele o videoconferenza, purché ciascuno dei partecipanti possa essere identificato e sia in grado di intervenire oralmente in tempo reale su tutti gli argomenti, di visionare e di ricevere documentazione e di trasmetterne, e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione. **Della verifica di tali requisiti si da atto a verbale».**



Dopo l'articolo 30.3 è aggiunto il seguente comma:

«30.4 - Per motivate ragioni di emergenza, le sedute dell'Assemblea Regionale possono aver luogo anche in tele o videoconferenza, purché espressamente autorizzate dal Presidente Nazionale. In tal caso, la convocazione deve recare la piattaforma che facilita lo svolgimento della seduta in tele o videoconferenza, e ciascuno dei partecipanti deve poter essere identificato ed essere in grado di intervenire oralmente in tempo reale su tutti gli argomenti. Della verifica di tali requisiti si da atto a verbale».

L'articolo 33.4 è così modificato:

«Le deliberazioni sono espresse con votazione simultanea per alzata di mano o in altri modi palesi . **In caso di seduta in tele o videoconferenza convocata a norma del precedente articolo 30.4, la proposta di delibera è condivisa sullo schermo della riunione; in sede di votazione, i componenti dissenzienti o astenuti esprimono il voto o l'astensione con dichiarazione orale in video o mediante chat, e la Presidenza riassume gli esiti al momento della proclamazione del risultato».**

L'articolo 33.5 è così modificato:

«Le deliberazioni concernenti le persone sono sempre prese a scrutinio segreto. **In caso di seduta in tele o videoconferenza convocata a norma del precedente articolo 30.4, il Presidente Regionale deve assicurare che il diritto di voto sia esercitato su una piattaforma elettronica, realizzata su *cloud* dotato di livelli di sicurezza adeguati, idonea a garantire che il voto sia personale, libero, uguale, segreto e, pertanto, l'elettore sia identificato, sia garantito l'assoluto anonimato e l'assoluta immodificabilità del voto espresso, e sia impedita ogni possibilità per lo stesso elettore di esprimere più volte il proprio voto».**

L'articolo 39.3 è così modificato:

«Le adunanze del Consiglio Direttivo possono aver luogo anche in tele o videoconferenza, purché ciascuno dei partecipanti possa essere identificato e sia in grado di intervenire oralmente in tempo reale su tutti gli argomenti, di visionare e di ricevere documentazione e di trasmetterne, e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione. **Della verifica di tali requisiti si da atto a verbale».**

Dopo l'articolo 52.3 è aggiunto il seguente comma:

«52.4 - Per motivate ragioni di emergenza, le sedute dell'Assemblea Nazionale possono aver luogo anche in tele o videoconferenza. In tal caso, la



convocazione deve recare la piattaforma che facilita lo svolgimento della seduta in tele o videoconferenza, e ciascuno dei partecipanti deve poter essere identificato ed essere in grado di intervenire oralmente in tempo reale su tutti gli argomenti. Della verifica di tali requisiti si da atto a verbale».

L'articolo 55.4 è così modificato:

«Le deliberazioni sono espresse con votazione simultanea per alzata di mano o in altri modi palesi . **In caso di seduta in tele o videoconferenza convocata a norma del precedente articolo 52.4, la proposta di delibera è condivisa sullo schermo della riunione; in sede di votazione, i componenti dissenzienti o astenuti esprimono il voto o l'astensione con dichiarazione orale in video o mediante chat, e la Presidenza riassume gli esiti al momento della proclamazione del risultato».**

L'articolo 55.5 è così modificato:

«Le deliberazioni concernenti le persone sono sempre prese a scrutinio segreto. **In caso di seduta in tele o videoconferenza convocata a norma del precedente articolo 52.4, il Presidente Nazionale deve assicurare che il diritto di voto sia esercitato su una piattaforma elettronica, realizzata su cloud dotato di livelli di sicurezza adeguati, idonea a garantire che il voto sia personale, libero, uguale, segreto e, pertanto, l'elettore sia identificato, sia garantito l'assoluto anonimato e l'assoluta immutabilità del voto espresso, e sia impedita ogni possibilità per lo stesso elettore di esprimere più volte il proprio voto».**

L'articolo 61.3 è così modificato:

«Le adunanze del Consiglio Direttivo possono aver luogo anche in tele o videoconferenza, purché ciascuno dei partecipanti possa essere identificato e sia in grado di intervenire oralmente in tempo reale su tutti gli argomenti, di visionare e di ricevere documentazione e di trasmetterne, e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione. **Della verifica di tali requisiti si da atto a verbale».**

L'articolo 68.4 è così modificato:

«Per la convocazione e lo svolgimento dei lavori della Consulta si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate per il Consiglio Direttivo Nazionale, **ivi comprese quelle relative alla possibilità di convocare delle sedute in tele o videoconferenza».**